



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 4 del 29.09.2009

Risposta al quesito concernente l'operatività delle cause di incompatibilità durante il periodo di sospensione dalle funzioni a mente dell'art.8 del D. Lgs. n. 545/92

Il Consiglio, nella seduta del 29.09.2009, composto come da verbale in pari data; sentita la relazione del Cons. Angelo Antonio Genise; visto il quesito volto a conoscere se un Giudice Tributario, iscritto a partito politico ed eletto consigliere comunale, e perciò sospeso dall'incarico, possa o meno durante il periodo di sospensione, assumere incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici e partecipare quale delegato alle attività congressuali di essi; se, sempre in tale periodo, possa o meno svolgere attività di consulenza per la predisposizione di dichiarazioni di successione.

Ritenuto che la richiesta riguardi questione di rilevanza generale, la soluzione della quale consenta di orientare i Magistrati Tributari nelle loro attività,

Emana la seguente risoluzione:

- Dispone, per quel che qui ci riguarda, l'art. 8 del DLgs 545/92: *Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) I consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali...h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.*
- Aggiunge ancora detto articolo che *I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) – e cioè i parlamentari nazionali ed europei- e b)- e cioè i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali -... sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.*
- Da quanto appena riportato, e per quel che attiene alla questione che si affronta, ne deriva una prima, immediata, considerazione: solo per i Giudici Tributari eletti al Parlamento, o in un Consiglio Regionale, Provinciale, comunale, circoscrizionale la causa di incompatibilità derivante da tali cariche elettive, e solo da queste, si trasforma in motivo di sospensione dall'incarico.
- Ancora: in ordine all'attività del Giudice Tributario in partiti politici, la legge configura come causa di incompatibilità solo l'assunzione in essi di incarichi direttivi ed esecutivi non la semplice iscrizione.
- Le norme citate altro non sono che la conseguenza del contemperamento a livello di normazione primaria di quanto disposto a livello Costituzionale. La Costituzione, infatti, da un lato riconosce a tutti i cittadini il diritto di

associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art.49), disponendo anche in ordine alle condizioni per rendere effettivo tale diritto – art.51, III comma, *chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.* – dall’altro, al fine di garantire l’esercizio imparziale della funzione giurisdizionale, prevede che *si possono con legge stabilire limitazioni al diritto ad iscriversi ai partiti politici per i magistrati... .*

- Il legislatore ordinario, nel disciplinare l’ordinamento della magistratura tributaria, ha ritenuto di contemperare tali norme costituzionali prevedendo quale causa di incompatibilità la sola assunzione in partiti politici di incarichi direttivi o esecutivi- ritenendo che tali compiti possano pregiudicare non solo e non tanto la terzietà del giudice tributario, quanto la percezione che di essa devono averne i cittadini - ; nessun problema di incompatibilità deriva, invece, dalla semplice iscrizione ad un partito politico, essendo quest’ultima solo manifestazione di una idea politica - consentita al magistrato tributario - e non attiva partecipazione alle attività per realizzare un programma politico.
- Ciò posto, occorre ora risolvere la questione se la sospensione dall’incarico comporti per il giudice tributario, naturalmente durante il relativo periodo, la sua assoggettabilità o meno alle altre cause di decadenza previste dalla legge. Tale quesito si lega a quello più generale se la sospensione dall’incarico faccia venir meno oppure no lo *status* di giudice tributario. Ritiene questo Consiglio che tale status non venga meno: e ciò sia per ragioni di ordine normativo che di ordine logico. In *primis* i dati normativi: la stessa Carta Costituzionale afferma che *chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto ... di conservare il suo posto di lavoro* (art. 51, III comma). Dunque, il giudice tributario conserva tale qualità: ciò che viene sospeso è solo lo svolgimento concreto dell’attività, al fine di consentirgli *di disporre del tempo necessario all’adempimento della funzione pubblica elettiva.* E a conferma di quanto detto, la legge, art. 8, IV comma, secondo alinea, DLGS 545/92 ,stabilisce che *successivamente alla suddetta data – cioè alla data di cessazione della funzione pubblica elettiva- essi - Giudici Tributari - riassumono le rispettive funzioni...presso la commissione tributaria di appartenenza.* Il che vuol dire che il Magistrato Tributario chiamato ad una funzione pubblica elettiva, con la sospensione dall’incarico, non perde la qualità di Giudice Tributario della Commissione Tributaria della quale faceva parte prima della elezione. Ancora: se la *ratio della norma* è quello di consentire a chi è eletto ad una pubblica funzione di poterla effettivamente svolgere senza che da essa ne derivi un pregiudizio alla sua attività, è chiaro che allo stesso deve essere conservato il posto di lavoro che aveva prima dell’incarico elettivo. Dunque il magistrato tributario durante il periodo di sospensione per i motivi di cui all’art. 8, primo comma lett. a) e b), continua ad rivestire tale qualifica. Tale conclusione è rafforzata anche da ciò che accade nell’ordinamento giudiziario ordinario. L’istituto della sospensione dall’incarico di giudice tributario per pubblici

incarichi elettivi, può, infatti, essere assimilato, avendone la stessa funzione, a quello dell'aspettativa per gli stessi motivi prevista per i magistrati ordinari. Tale conclusione trova anche conferma nella dichiarazione del relatore Merlin, membro della I sottocommissione dell'Assemblea Costituente, sul significato della norma di cui al III comma dell'art.51 della Cost. Affermava, infatti, il Merlin che scopo della norma de qua era quello *di fissare il principio che, quando un lavoratore viene ad essere investito di una carica pubblica, non deve essere per questo licenziato, ma ritenuto in congedo o in aspettativa per modo che quando cessi l'incarico pubblico egli possa riprendere il suo posto* (I sc., pag.391). Orbene, il CSM, ha sempre ritenuto che anche il magistrato posto in aspettativa per svolgimento di un pubblico mandato elettivo sia assoggettabile a procedimento disciplinare, e ciò perché anche durante tale periodo lo stesso conserva lo *status* di magistrato (CSM sez. disciplinare. 21.12.2001 – 5.03.2002, confermata da Cass SS UU 28.11.2003 n.123 la quale parla chiaramente di *Magistrato parlamentare*; anzi, il CSM è andato anche più in là, aprendo un procedimento disciplinare anche nei confronti di un magistrato posto fuori ruolo). E tale atteggiamento del CSM ha trovato anche l'avallo dalla Corte Cost, la quale ha affermato (sent. 270/2002) che il collocamento in aspettativa del magistrato non recide il legame di esso con l'amministrazione di appartenenza.

In conclusione, per tutte le suesposte ragioni questo Consiglio ,

DELIBERA

Il magistrato tributario che ricopra una delle cariche elettive di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art.8 del DLGS 545/92 e che a causa di ciò sia sospeso dall'incarico a norma del IV comma dello stesso articolo, rimane assoggettabile, durante tutto il periodo per il quale opera la suddetta sospensione, alle altre cause di incompatibilità previste dalla legge, con la conseguenza che il verificarsi di una di queste ultime ne determina la sua decadenza dalla Magistratura Tributaria.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Giuseppe SANTORO